

REPUBBLICA ITALIANA

**SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI (Forma Scrittura Privata)**

OGGETTO: _____ CIG _____

Registro scritture private n.

Nella sede comunale tra i signori:

Da una parte, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità
“Comune di Mira” o “Amministrazione Comunale”:

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per
la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore _____, con sede a Mira in Piazza
IX Martiri, n. 3 e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso che
rappresenta, giusto Decreto del Sindaco n. ____ del _____ ai sensi dell'art.
107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00368570271).

Dall'altra parte, che nel contesto dell’atto verrà chiamato anche
“Appaltatore”:

- _____, nato a ____ il ____, residente a ____ in Via/Piazza
____ n. ____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica
di ____ dell’impresa ____ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante _____ in data ____ rep. ____ racc. _____ Notaio dott.
_____ in _____), con sede a ____ in Via/Piazza ____ n. ____, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero
____ di R.E.A. e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa:
_____).

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ____ dell'Impresa _____, con sede a ____ in Via/Piazza ____ n. ____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero ____ di R.E.A., mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con l'Impresa _____ (mandante), avente sede a ____, in Via/Piazza ____ n. ____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero ____ di R.E.A., come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ____ rep. ____ racc. ____ Notaio dott. ____ in ____ e procura conferita mediante atto pubblico in data ____ rep. ____ racc. ____ Notaio dott. ____ in ____ al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ____; c.f. della mandante: ____).

oppure in alternativa come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data ____ rep. ____ Notaio dott. ____ in ____, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ____; c.f. della mandante: ____).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio _____, con sede a ____ in Via/Piazza ____ n. ____, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio di ____ al numero ____ di R.E.A., come da atto costitutivo in data ____ rep. ____ racc. ____ Notaio dott. ____ in ____ ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (c.f. del consorzio: ____).

si premette:

- che con determinazione del Dirigente del Settore ____ n. ____ del ____ si è provveduto ad indire un avviso pubblico per “Manifestazione di interesse” finalizzato ad un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- che con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore ____ n. ____ del ____ è stato disposto di procedere alla gara d'appalto secondo le modalità ivi indicate per l’affidamento del servizio in argomento e sono stati approvati i relativi atti di gara;
- che a seguito di procedura esperita secondo la normativa vigente, è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta ____ come da verbale di gara in data ____;
- che con determinazione del Dirigente del Settore ____ n. ____ del ____, esecutiva il ____, si è proceduto all’aggiudicazione alla ditta ____ del servizio ____ e all'impegno della spesa di € ____, IVA compresa a favore dell’aggiudicatario;
- che con nota prot. ____ del ____ a firma del Responsabile del Procedimento ____, si è preso atto della regolarità delle risultanze sulle verifiche di legge relative ai requisiti di ordine generale della predetta ditta, effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rendendo quindi efficace la suindicata aggiudicazione;

- *(eventuale)* che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;
- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del D.lgs n. 159/2011.
- *(oppure)* che essendo l'importo dell'appalto non superiore a € 150.000,00 non è necessario acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;

OPZIONE: NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO' ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (decorso il termine di cui all'art. 88, comm. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, è stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.

(oppure qualora sussista l'urgenza di stipulare il contratto)

Il Comune di Mira, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.lgs. 159/2011, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, commi 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, commi 2 e 3 , D.lgs. 159/2011):

Il Comune di Mira, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del 5 citato D.lgs. n. 159/2011.

- ***(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Società consortili per azioni e a r.l.)*** che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- ***(eventuale)*** che in data _____ con nota prot. _____ il Responsabile del Procedimento ha dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- che con dichiarazione allegata al presente contratto, prot. ____ n. ____ del Dirigente del Settore _____ si è attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Premesse – oggetto dell'appalto.

Le premesse formano parte integrante del presente atto e vengono dalle Parti esplicitamente approvate.

Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, affida al Broker _____ con sede in _____ che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume, l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo, alle condizioni e patti contenuti nel presente atto e negli atti ad esso allegati o richiamati.

Il servizio ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo al Comune di Mira ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato broker), regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs. e comprende le attività specialistiche previste dall'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'elenco delle menzionate attività non ha carattere esaustivo e, inoltre, non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune di Mira, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ARTICOLO 2 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante ed interpretativa del presente contratto (elenco indicativo, da adattare o integrare a seconda delle circostanze):

- le premesse sopra menzionate;
- il Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi C.S.A.);
- l'offerta tecnica datata _____ prot. _____;
- le polizze di garanzia di cui agli artt. _____ e _____;

- la determinazione del Dirigente del Settore_____ (aggiudicazione);

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel C.S.A. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Settore _____e, come sopra precisato, si intendono facenti parte del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Sono materialmente allegati al presente contratto il Capitolato Speciale d'Appalto e _____.

ARTICOLO 3 -Corrispettivo del servizio.

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Mira alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell'incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.

Poiché, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la gara viene aggiudicata attribuendo all'elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto (kasko km, libro matricola, kasko mezzi amministrazione) e da quella del 10% per le altre polizze, le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker saranno quelle sopra indicate, immutabili per tutta la durata dell'appalto.

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Nessun compenso potrà essere richiesto al Comune di Mira nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare.

ARTICOLO 4 - Durata del servizio e penali.

La durata dell'appalto è pari a 60 (sessanta) mesi, con decorrenza dal _____.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta appaltatrice una proroga del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

E' escluso il rinnovo.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, dipendenti da colpa del broker, comporterà l'applicazione di una penale che verrà determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti, salvo il maggior danno

subito, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o nell'offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una formale contestazione d'addebito a seguito della quale il Broker avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l'Ente si riserva di applicare le penalità, fatto salvo il diritto per l'Ente medesimo al risarcimento del danno. L'applicazione della penale non esonera il broker dall'adempimento della prestazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

La penale sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell'importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Amministrazione si riserva di chiedere, oltre alla penale di cui sopra, il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 5 - Oneri e obblighi a carico del Broker.

Il Broker si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare il broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- svolgere l'incarico nell'interesse della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- impiegare propri mezzi e risorse e accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione del Comune di Mira ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune di Mira;
- avvisare tempestivamente l'Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
- in caso di aggiudicazione ad una A.T.I., la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo alla Comune di Mira;
- il Broker si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo il Regolamento Ue 2016/679 noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico.

Il broker, in sede di offerta tecnica, ha indicato la composizione del team di interfaccia con il Comune di Mira e le relative competenze. All'interno di detto team il broker ha individuato un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente appalto.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede del Comune di Mira, anche secondo programmate scadenze o su richiesta del Comune stesso.

ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

ARTICOLO 7 -Subappalto.

E' ammesso il subappalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'Appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, i seguenti servizi:

(indicare i servizi). L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.

ARTICOLO 8 – Pagamento dei premi assicurativi.

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dal Comune di Mira al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Nell'impossibilità di effettuare il pagamento al broker per cause ad esso imputabili (a titolo esemplificativo mancanza di D.U.R.C. valido), il medesimo dovrà anticipare i premi alle compagnie assicuratrici a semplice richiesta dell'Ente, salvo il successivo rimborso non appena risolte le cause ostative.

Il pagamento al broker avrà valore liberatorio per il Comune di Mira. Non saranno imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie assicuratrici effettuati dal broker.

Si applicano in ogni caso le norme di cui agli artt. 117 e 118 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.

Il broker si impegna a trasmettere al Comune di Mira le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alle compagnie assicuratrici entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa

ARTICOLO 9 - Prerogative del Comune di Mira.

Restano in capo alla Stazione Appaltante l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

ARTICOLO 10 - Responsabilità del Broker.

Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Egli è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla Stazione Appaltante.

Il broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune di Mira competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente appalto purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità di quanto sopra indicato e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente appalto, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: _____ presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____, il _____ codice fiscale _____

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di _____ della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto. La stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli; il

mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG è _____.

ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'importo di € _____ mediante _____.

(Eventuale) Si dà atto che l'importo della garanzia è ridotto del ____% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie _____ (*indicare altre eventuali casistiche previste all'art. 93 comma 7*);

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 13 - Altri obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di

Responsabilità Professionale n. __ della Società di Assicurazioni _____, con un massimale complessivo di polizza pari almeno a € 3.000.000,00.

Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

(Oppure)

L'Appaltatore s'impegna a trasmettere all'Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, la polizza di Responsabilità Professionale n. __ della Società di Assicurazioni _____, con un massimale complessivo di polizza pari almeno a € 3.000.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)

ARTICOLO 14 - Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.

Ai sensi del c. 4 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. vengono indicate le seguenti parti/percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:_____.

ARTICOLO 15 – Recesso.

Qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto, la stazione appaltante applicherà la

clausola di recesso ai sensi dell'art. 1, comma 13, D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 in quanto compatibile.

ARTICOLO 16 - Clausola risolutiva espressa.

Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso sarà applicata, a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

ARTICOLO 17 – Risoluzione.

La comminazione di almeno tre contestazioni d'addebito o un ritardo nell'adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce al Comune di Mira di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker. Nell'ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

E' inoltre facoltà del Comune di Mira risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta

nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2009 e s.m.i.;
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni,

- errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
 - g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici;
 - e) di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
 - h) mancato versamento dei premi di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - i) subappalto non autorizzato;
 - j) cessione del contratto non autorizzata;
 - k) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
 - l) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall'ente con ogni mezzo e

oggetto di denuncia o querela, senza necessita di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;

m) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;

n) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di codice di comportamento;

La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale il Comune di Mira dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso il Comune di Mira avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

In ogni caso e fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 18 - Osservanza "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento

dei dipendenti del Comune di Mira" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 290/31.12.2013. Al riguardo si dà atto che il Comune di Mira ha consegnato all'Appaltatore copia del D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira" per una sua più completa e piena conoscenza.

La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di comportamento comunale" potrà costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Mira, verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTTCOLO 19 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Il Broker si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione regionale dei comuni del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ARTICOLO 20 – Osservanza di altre disposizioni.

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira, nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto,

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Appaltatore medesimo per conto del Comune di Mira negli ultimi tre anni di servizio.

ARTICOLO 21 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

ARTICOLO 22 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'appaltatore. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

L'imposta di bollo viene assolta in forma virtuale giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Venezia n. 29859 del 18/03/2013.

ARTICOLO 23- Attestazione pagamento spese contrattuali.

Si dà atto che l'Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto (imposta di bollo).

ARTICOLO 24 – Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 10/08/18.

Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 10/08/18, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La comunicazione dei dati è necessaria per la conclusione del contratto, ed in mancanza è impossibile provvedere alla stipula ed al corretto svolgimento del rapporto contrattuale. I trattamenti dei dati avvengono a cura degli incaricati, ossia di soggetti autorizzati specificamente, anche a mezzo di procedure informatiche. I dati conferiti saranno conservati secondo i seguenti criteri: 1) per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; 2) per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi e delle attività previsti dalla normativa vigente.

Titolare del trattamento è il Comune di Mira. L'interessato potrà esercitare i suoi diritti in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, e dunque potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e l'opposizione allo stesso, e potrà esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo. I riferimenti per contattare il DPO sono: indirizzo mail reception@scponline.it, indirizzo PEC dpo@comune.mira.ve.it, tel. 0437 938444.

Il responsabile del trattamento dati per l'affidatario è il sig. _____ nato a il _____ e residente a _____ in Via _____, codice fiscale _____, in qualità di _____ come da dichiarazione acquisita agli atti al protocollo generale n. _____ del _____.

ARTICOLO 25 – Norma di rinvio.

Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel Codice Civile.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s), nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il giorno ____ (____) del mese di ____ dell'anno ____ (____) come segue:

Per il Comune di Mira: Il Dirigente del Settore _____

- _____

Per l'Appaltatore: il Legale Rappresentante della Ditta _____

- Sig. _____